

**Direzione:** SEGRETERIA GENERALE

**Area:**

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00153 del 13/03/2026

Proposta n. 458 del 25/02/2026

**Oggetto:**

Adozione "Schema di accordo tra il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio e la Libera Università Maria SS. Assunta - LUMSA ai fini della realizzazione, in collaborazione, di attività di monitoraggio dei casi di violenza, abuso e maltrattamento ai danni di minorenni presenti sul territorio regionale".

**Proponente:**

Estensore	BONI MATTEO	_____ <i>firma elettronica</i> _____
Responsabile del procedimento	BONI MATTEO	_____ <i>firma elettronica</i> _____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore	G.P. TOMASELLO	_____ <i>firma digitale</i> _____

Firma di Concerto

**Oggetto:** *Adozione “Schema di accordo tra il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio e la Libera Università Maria SS. Assunta – LUMSA ai fini della realizzazione, in collaborazione, di attività di monitoraggio dei casi di violenza, abuso e maltrattamento ai danni di minorenni presenti sul territorio regionale”.*

## **LA SEGRETARIA GENERALE**

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 6, 7, 24 e 53;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la determinazione 24 febbraio 2026, n. A00095 (Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 21 luglio 2023, n. A00401 e successive modifiche);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 4 settembre 2025, U00211 (“Riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione”);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 20 giugno 2025, n. D00004 (“Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello. Conferimento, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, della l.r. 6/2002 e successive modifiche, dell’incarico di Segretaria generale del Consiglio regionale del Lazio”);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 ottobre 2025, n. D00006, con cui, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 17 settembre 2025, n. U00233, alla dott.ssa Erminia Ferrara è stato conferito l’incarico di dirigente della “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza” (di seguito, brevemente, “struttura amministrativa di supporto”);

VISTA la determinazione 24 marzo 2022, n. A00317 con cui al dott. Matteo Boni è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa connessa alla sezione denominata "Coordinamento delle attività amministrative di competenza della struttura", istituita nell'ambito della "Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte alle misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza" (di seguito, brevemente, “struttura amministrativa di supporto”);

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione consiliare 4 agosto 2021, n. 12, con cui la dott.ssa Monica Sansoni è stata eletta, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della l.r. 38/2002, Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio (di seguito, brevemente, “Garante regionale”);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa) e successive modifiche;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, in particolare, gli articoli 4, paragrafo 1, numeri 1), 2), 4), 7), 9) e 12), 29 e 32, paragrafo 4;

VISTO, l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche (Accordi fra pubbliche amministrazioni) a termini del quale “... *le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*” (co. 1);

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e successive modificazioni, in particolare, l'articolo 7, comma 4, a tenore del quale la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo stesso “... *quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*

- a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
- b) *garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
- c) *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
- d) *le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;*

VISTO il decreto 4 dicembre 2025, n. 5 (Avvio della procedura per l'attivazione di un servizio di monitoraggio e orientamento per minori vittime o a rischio di violenza.);

VISTA la determinazione 29 dicembre 2025, n. A01119 (Servizio di monitoraggio dei casi di violenza, abuso e maltrattamento ai danni di minorenni presenti sul territorio regionale. Avvio di una collaborazione istituzionale con la Libera Università Maria Ss. Assunta – LUMSA. Conferma impegno di spesa.) con la quale, tra le altre cose, si:

- avvia una collaborazione istituzionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio e la Libera Università Maria Ss. Assunta – LUMSA, alla realizzazione di attività di monitoraggio, analisi e rilevazione strutturata dei casi di violenza, abuso e maltrattamento ai danni di minorenni presenti sul territorio regionale;
- demandava a successivo atto la definizione e la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione istituzionale con la Libera Università Maria Ss. Assunta – LUMSA, volto a disciplinare le modalità operative di attuazione delle attività di cui al punto 1, nonché gli eventuali profili relativi al trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente;

- confermava in favore della Libera Università Maria SS. Assunta – LUMSA, con sede legale in, Via della Traspontina n. 21, ROMA – 00193 - C.F. 02635620582 – P. IVA 01091891000, l’impegno di spesa pari a complessivi 10.000,00 (diecimila/00) euro, per i dodici mesi di durata del servizio in parola, a valere sul capitolo U0000U0C015 - U.1.03.02.11.999 (Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Servizio COA) del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli esercizi 2025-2026, secondo la seguente articolazione temporale:
  - conferma d’impegno di 5.000,00 (cinquemila/00) euro per l’esercizio 2025 (prenotazione d’impegno di spesa n. 282/2025);
  - conferma d’impegno di 5.000,00 (cinquemila/00) euro per l’esercizio 2026 (prenotazione d’impegno di spesa n. 85/2026);

VISTA la nota prot. CRL RU 0030638.U del 29 dicembre 2025, avente ad oggetto “*Avvio di una collaborazione istituzionale ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Trasmissione determinazione 29 dicembre 2025, n. A01119.*”, con la quale la Struttura amministrativa di supporto ha trasmesso all’Università LUMSA la già menzionata determinazione, adottata per disporre l’avvio di una collaborazione istituzionale finalizzata allo svolgimento di attività di interesse comune, dando formale evidenza dell’avvenuta adozione dell’atto e avviando la fase di confronto tecnico tra le Parti, propedeutica alla successiva definizione e formale sottoscrizione dell’accordo di collaborazione;

CONSIDERATO che:

- con comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 28 gennaio 2026, la Struttura amministrativa di supporto al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio ha trasmesso all’Università LUMSA – Libera Università Maria SS. Assunta gli schemi di accordo di collaborazione predisposti, tra cui quello avente ad oggetto il monitoraggio dei casi di violenza, abuso e maltrattamento ai danni di minorenni presenti sul territorio regionale;
- l’Università LUMSA – Libera Università Maria SS. Assunta, con nota prot. CRL RU 3594.E del 12 febbraio 2026, ha formulato osservazioni allo schema di accordo di collaborazione, recepite nel testo allegato al presente atto, ed ha espresso formale assenso alla versione definitiva dello stesso;

ACCERTATA conseguentemente l’esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale a procedere alla formalizzazione della collaborazione istituzionale mediante l’approvazione dello schema di accordo;

DATO ATTO che i profili relativi alla natura non sinallagmatica del rapporto, al ristoro delle spese e alla disciplina del trattamento dei dati personali sono compiutamente regolati nello schema di accordo allegato;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 23, comma 1, ai sensi del quale “*Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione “Amministrazione trasparente”, gli elenchi dei provvedimenti adottati ... dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:*  
*omissis*

*d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.*”;

## **DETERMINA**

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

**1.** di adottare, sotto forma di Allegato A alla presente determinazione, lo schema di accordo di collaborazione tra il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio e l'Università LUMSA – Libera Università Maria SS. Assunta, avente ad oggetto l'attività di monitoraggio dei casi di violenza, abuso e maltrattamento ai danni di minorenni presenti sul territorio regionale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**2.** di demandare alla “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza” ogni adempimento successivo e consequenziale alla presente determinazione.

La Segretaria generale  
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

Copia



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO



GARANTE dell'INFANZIA e dell'ADOLESCENZA  
REGIONE LAZIO



LUMSA  
UNIVERSITÀ

## **SCHEMA DI ACCORDO**

**TRA**

**IL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA DELLA REGIONE LAZIO**

**E**

**L'UNIVERSITÀ LUMSA – LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA**

**PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO PER I DIRITTI DEI MINORI VITTIME O A RISCHIO  
DI VIOLENZA**



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO



GARANTE dell'INFANZIA e dell'ADOLESCENZA  
REGIONE LAZIO



LUMSA  
UNIVERSITÀ

**IL “GARANTE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA DELLA REGIONE LAZIO”** (di seguito: “Garante regionale”), attivo, agli effetti del presente atto, nella persona della sottoscritta \_\_\_\_\_, cittadina italiana, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Consiglio regionale del Lazio, domiciliato, per la carica e agli effetti del presente atto, presso la sede del Consiglio regionale stesso (C.F.: 80143490581), in Roma, Via della Pisana, 1301 - CAP: 00163;

**E**

**L’“UNIVERSITÀ LUMSA – LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA”** (di seguito: “Università LUMSA”), attiva, agli effetti del presente atto, nella persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore dell’Università medesima, domiciliato, per la carica e agli effetti del presente atto, presso la sede legale della stessa, con sede in Roma, Via della Traspontina n. 21, C.F. 02635620582 – P. IVA 01091891000, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_;

di seguito, congiuntamente, anche “Parti”



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO



LUMSA  
UNIVERSITÀ

**VISTA** la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 2, che disciplina le diverse e composite funzioni svolte dal Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, ai fini della piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età;

**VISTA** la deliberazione consiliare 4 agosto 2021, n. 12, con cui la dott.ssa Monica Sansoni è stata eletta Garante regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della l.r. 38/2002;

**VISTO** il decreto 4 dicembre 2025, n. 5 (*Avvio della procedura per l'attivazione di un servizio di monitoraggio e orientamento per minori vittime o a rischio di violenza.*) del Garante regionale;

**VISTO** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, in particolare, gli articoli 4, 24, 28 e 32;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche;

**CONSIDERATO** che l'Università LUMSA – Libera Università Maria SS. Assunta, in quanto università non statale legalmente riconosciuta ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341:

- svolge funzioni istituzionali di didattica, ricerca e terza missione, dispone di competenze multidisciplinari (giuridiche, psico-pedagogiche e sociali) coerenti con le finalità del presente Accordo, e può mettere a disposizione strutture, canali telematici e personale per l'attuazione delle attività di sportello;



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO



LUMSA  
UNIVERSITÀ

- opera, nell’ambito del public engagement, per la tutela dei diritti e la prevenzione della violenza in favore dei minori, assicurando il rispetto degli standard etici, della riservatezza e delle misure organizzative richieste dalla normativa vigente;
- è legittimata a concludere accordi istituzionali con soggetti pubblici per fini di interesse generale e senza natura sinallagmatica, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel solco dell’articolo 7, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (cooperazione per obiettivi comuni, fuori dall’ambito del Codice dei contratti);

**CONSIDERATO** che lo sportello per i diritti dei minori vittime o a rischio di violenza, oggetto del presente Accordo:

- persegue un interesse pubblico di rilievo regionale in coerenza con le funzioni del Garante regionale di cui alla l.r. Lazio 28 ottobre 2002, n. 38, e consiste in ascolto, orientamento, monitoraggio e segnalazione alle competenti reti istituzionali, senza configurare presa in carico sanitaria/assistenziale sostitutiva dei servizi territoriali;
- è attuato in cooperazione istituzionale fra le Parti e resta estraneo all’ambito applicativo del d.lgs. n. 36/2023 ai sensi dell’art. 7, comma 4;
- si inquadra nel più ampio impegno della Garante per l’infanzia e l’adolescenza nella promozione e nel consolidamento della rete regionale dei centri antiviolenza per minori, quale modello di intervento coordinato e multidisciplinare, anche in continuità con le esperienze già maturate nell’ambito del Centro Antiviolenza Minorenni, attivato nel 2022 in raccordo istituzionale con il Consultorio familiare “Crescere Insieme”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni), a tenore del quale “... *le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*” (co. 1);

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO



LUMSA  
UNIVERSITÀ

amministrazioni) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 23, comma 1, ai sensi del quale *“Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione “Amministrazione trasparente”, gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:*

*... omissis*

- d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”;*

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.) e, in particolare, l'articolo 7, comma 4, secondo cui la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo stesso *“... quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;*

**CONSIDERATO** che il presente accordo tra amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 15 della l. 241/1990 e successive modifiche non rientra, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del d.lgs. 36/2023 e successive modifiche, nell'ambito di applicazione del decreto legislativo stesso, in quanto:



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO



- regola la realizzazione di un interesse pubblico effettivamente comune alle Parti, rispondente alle loro rispettive e ancorché diversificate finalità istituzionali (fini pubblici), perseguite dalle medesime attraverso:
  - una forma di intrinseca e complementare collaborazione/cooperazione, basata esclusivamente su presupposti inerenti all’interesse pubblico stesso, che si sostanzia in una convergenza sinergica su delle attività svolte in modo condiviso/coordinate;
  - una reale partecipazione di ognuna di esse allo svolgimento di compiti a ciò funzionali;
- implica una concreta divisione di compiti e responsabilità in assenza di remunerazione, fatta eccezione per i movimenti finanziari configurabili solo come ristoro/rimborso delle spese sostenute, e risulta pertanto estraneo alla logica dello scambio tra prestazione e controprestazione suggellata dalla previsione di un corrispettivo (assenza di un rapporto sinallagmatico tra prestazioni e quindi dei tipici vincoli sinallagmatici), propria del contratto di appalto pubblico;
- non interferisce con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di affidamento di contratti pubblici e di libera concorrenza (cfr. delibera ANAC 31 maggio 2017, n. 567 (AG 14/2017/AP));

**CONSIDERATO** che il presente accordo, più specificatamente:

- stabilisce l’impegno delle Parti a cooperare fattivamente, nel rispetto del principio di leale collaborazione, all’organizzazione, al coordinamento operativo e agli aspetti amministrativi, nei termini, alle condizioni e con le modalità di cui all’accordo stesso;
- è diretto a stabilire il “sistema di regole” attraverso cui disciplinare il rapporto tra le Parti e, in specie:
  - la divisione (allocazione) di ruoli, compiti e responsabilità (“chi fa cosa” e “chi risponde”);
  - le modalità di realizzazione (“il come”);
  - la definizione delle risorse finanziarie a tal fine necessarie;
- non prevede le condizioni, di seguito elencate, proprie dei contratti sinallagmatici:
  - reciproche obbligazioni e posizioni soggettive su base sostanzialmente pattizia, vincolanti per le Parti in forza di una disciplina bilaterale;
  - clausole risolutive (per difetti e alterazioni sopravvenuti del sinallagma);
  - penalità per inadempimento;
  - risarcimento danni;



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO



GARANTE dell'INFANZIA e dell'ADOLESCENZA  
REGIONE LAZIO



LUMSA  
UNIVERSITÀ

- garanzie (sotto forma di cauzione o fideiussione) rispetto alla regolare esecuzione delle prestazioni;
- prevede, coerentemente con il capoverso precedente, la possibilità che le Parti possano, nel pubblico interesse, recedere unilateralmente;
- è condiviso dalle Parti sin dalla fase di ideazione e stesura, a differenza delle procedure di affidamento dei contratti di appalto pubblico in cui, invece, la stazione appaltante in sede di adozione della documentazione di gara stabilisce, unilateralmente e discrezionalmente, le condizioni del contratto, che l'altra parte, sempreché legittime, con la presentazione della propria offerta tecnica ed economica o della manifestazione di interesse è vincolata ad accettare in caso di affidamento;
- prevede il trasferimento diretto di risorse finanziarie da una Parte all'altra, sotto forma di ristoro/rimborso delle spese sostenute da quest'ultima per la realizzazione delle attività previste;

COPIA

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL  
PRESENTE ACCORDO,**

**IL GARANTE REGIONALE**

**E**

**L'UNIVERSITÀ LUMSA – LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA”**

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### *(Finalità)*

1. Con il presente accordo si attiva una forma di collaborazione tra il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio e l'Università LUMSA (di seguito, anche "le Parti"), finalizzata alla realizzazione delle attività di monitoraggio per i diritti dei minori vittime o a rischio di violenza, attraverso attività di ascolto, orientamento, monitoraggio e segnalazione di situazioni critiche, nonché di supporto alla tutela e promozione dei diritti dei minori;
2. Tale attività risponde a un interesse pubblico comune perseguito congiuntamente dalle Parti attraverso una collaborazione istituzionale, multidisciplinare e non sinallagmatica, coerente con le rispettive finalità statutarie.

### **Art. 2**

#### *(Oggetto dell'Accordo)*

1. L'Accordo consiste nell'attivazione di uno sportello specializzato volto a:
  - raccogliere segnalazioni e situazioni di disagio, vulnerabilità o violenza nei confronti di minori;
  - offrire ascolto, informazione e orientamento ai soggetti minorenni e, se del caso, agli adulti di riferimento;
  - analizzare le problematiche emerse in ambito territoriale e trasmettere i casi rilevanti alla struttura del Garante regionale per eventuali interventi istituzionali o azioni di tutela;
2. Le attività saranno svolte da operatori individuati dall'Università LUMSA, dotati delle competenze richieste in ambito psico-pedagogico, giuridico, educativo o sociale;

### **Art. 3**

#### *(Durata dell'Accordo)*

1. Il presente accordo ha una durata di 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data di effettivo avvio delle attività, come risultante da apposito verbale trasmesso dall'Università alla struttura amministrativa di supporto;
2. Prima della scadenza potrà essere valutato, in accordo tra le Parti, l'eventuale rinnovo, previa verifica dei risultati ottenuti e della disponibilità delle risorse finanziarie.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO



LUMSA  
UNIVERSITÀ

#### **Art. 4**

##### *(Ristoro economico)*

1. In considerazione della natura istituzionale e pubblicistica della collaborazione, il presente accordo non prevede un corrispettivo contrattuale, bensì un ristoro delle spese sostenute dall'Università LUMSA per l'attuazione delle attività previste dall'Accordo, pari a euro 10.000,00 (diecimila/00) complessivi;

2. Il pagamento del ristoro sarà articolato in quattro tranches trimestrali di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ciascuna, per un totale massimo di euro 10.000,00, secondo le seguenti modalità:

- prima tranche (I trimestre): erogata al termine dei primi tre mesi di attività, previa trasmissione di una relazione sintetica sulle attività svolte nel periodo e contestuale emissione della fattura elettronica;
- seconda tranche (II trimestre): erogata a seguito della trasmissione della relazione sulle attività svolte nel secondo trimestre e della relativa fattura elettronica, subordinatamente al riscontro positivo da parte della Struttura amministrativa di supporto;
- terza tranche (III trimestre): erogata previa trasmissione della relazione sulle attività svolte nel terzo trimestre e della relativa fattura elettronica, subordinatamente alla verifica della regolare prosecuzione delle attività;
- quarta tranche (IV trimestre – saldo): erogata al termine della durata dell'Accordo, previa trasmissione della relazione finale illustrativa delle attività svolte e della fattura elettronica, nonché previa validazione dell'esito complessivo delle attività svolte da parte della Struttura amministrativa di supporto.

3. All'importo di cui al comma 1 non trova applicazione l'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modificazioni, in quanto:

- a) il ristoro è riconosciuto nell'ambito di un accordo di cooperazione istituzionale finalizzato allo svolgimento di attività di monitoraggio e supporto connesse alle funzioni di tutela dei diritti dei minori vittime o a rischio di violenza senza configurare un rapporto sinallagmatico;
- b) il trasferimento delle somme non costituisce corrispettivo di prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, bensì contributo per lo svolgimento convenzionato di attività istituzionali coerenti con le finalità pubbliche perseguite dalle Parti e, sotto il profilo della qualificazione reddituale dell'ente percettore, trova riscontro nei principi di cui all'articolo 143 del decreto del Presidente della



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO



GARANTE dell'INFANZIA e dell'ADOLESCENZA  
REGIONE LAZIO



LUMSA  
UNIVERSITÀ

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, secondo cui:

- non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente, senza specifica organizzazione imprenditoriale e verso corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione (comma 1);
- non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi (comma 3, lettera b)).

#### **Art. 5**

##### *(Impegni delle Parti)*

1. Le Parti si impegnano a cooperare attivamente, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà istituzionale, per l'attuazione congiunta delle attività di monitoraggio e supporto previste dal presente accordo, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e in coerenza con le finalità di interesse pubblico perseguite;

2. L'Università LUMSA:

- assicura la selezione, l'assegnazione e il coordinamento delle figure professionali coinvolte nelle attività di monitoraggio e supporto, nonché la loro eventuale sostituzione in caso di impedimento;
- cura l'osservanza dei principi di riservatezza, imparzialità e correttezza nello svolgimento delle attività di sportello, assicurando adeguate istruzioni operative al personale incaricato;
- predispone e trasmette al Garante le relazioni periodiche di cui al presente accordo, contenenti la descrizione delle attività svolte, delle principali criticità emerse e delle azioni intraprese.

3. Il Garante:

- promuove il raccordo istituzionale tra l'Università e le istituzioni territoriali coinvolte, ove necessario per le finalità del presente accordo;
- assicura il coordinamento amministrativo e il monitoraggio delle attività svolte nell'ambito dello sportello;

- valuta gli esiti delle attività di monitoraggio attraverso la propria struttura amministrativa di supporto.

## **Art. 6**

### *(Modalità operative dello sportello)*

1. Lo sportello per i diritti dei minori vittime o a rischio di violenza opera quale punto di ascolto, orientamento e monitoraggio, nell'ambito delle finalità del presente Accordo e senza sovrapposizione alle competenze dei servizi sociali, sanitari, giudiziari o delle altre autorità istituzionalmente competenti;
2. Lo sportello riceve segnalazioni:
  - dalla struttura del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, nell'ambito delle proprie attività istituzionali;
  - direttamente dagli utenti, inclusi minori, familiari o adulti di riferimento, secondo modalità di accesso definite nel rispetto della normativa vigente;
3. A seguito della ricezione delle segnalazioni, lo sportello svolge attività di ascolto qualificato e di orientamento, finalizzate a:
  - fornire informazioni sui diritti dei minori e sulle risorse istituzionali disponibili;
  - favorire l'attivazione dei servizi territoriali competenti;
  - supportare l'emersione e la corretta rappresentazione delle situazioni di disagio o di rischio;
4. Nell'ambito delle attività di monitoraggio, l'Università LUMSA elabora elementi di analisi e sintesi sulle segnalazioni pervenute e sulle problematiche riscontrate, trasmettendoli al Garante regionale secondo modalità concordate, di norma in forma aggregata o anonimizzata, fatti salvi i casi in cui la trasmissione di dati personali sia necessaria per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Garante;
5. Le modalità di accesso allo sportello e l'organizzazione delle attività sono definite nel rispetto delle finalità del presente Accordo.

Con cadenza semestrale, l'Università LUMSA trasmette al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio un resoconto puntuale e documentato delle attività svolte, contenente in particolare:

- il numero e la tipologia delle segnalazioni pervenute;
- le principali aree di criticità emerse;
- le attività di ascolto, orientamento e raccordo istituzionale effettuate;
- eventuali proposte di miglioramento o di adeguamento delle modalità operative.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO



GARANTE dell'INFANZIA e dell'ADOLESCENZA  
REGIONE LAZIO



LUMSA  
UNIVERSITÀ

Il resoconto è predisposto nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e, di norma, in forma aggregata o anonimizzata, fatti salvi i casi in cui la trasmissione di dati personali sia necessaria per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Garante;

6. Le attività svolte nell'ambito dello sportello non configurano in alcun caso forme di presa in carico sanitaria o assistenziale, né sostituiscono gli interventi dei servizi territoriali o delle autorità competenti, ma si collocano in una logica di supporto, orientamento e raccordo istituzionale.

#### **Art. 7**

##### *(Trattamento dei dati personali)*

In relazione a tutte le attività svolte in attuazione del presente Accordo, le Parti operano quali titolari autonomi del trattamento dei dati personali, ciascuna per le attività di propria competenza, determinando in modo autonomo le finalità e i mezzi del trattamento, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

I trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito delle attività di sportello riguardano esclusivamente i dati strettamente necessari al perseguimento delle finalità di ascolto, orientamento, monitoraggio e segnalazione di situazioni di violenza o rischio di violenza nei confronti di minori, e sono effettuati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

La base giuridica dei trattamenti è individuata, per ciascuna Parte, nell'adempimento di compiti di interesse pubblico e nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investita, nonché, ove applicabile, nelle ulteriori basi giuridiche previste dagli articoli 6 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento alla tutela dei diritti fondamentali dei minori.

Lo scambio di informazioni tra le Parti avviene esclusivamente nei limiti delle rispettive competenze istituzionali ed è circoscritto ai dati personali indispensabili allo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo. Le informazioni trasmesse al Garante regionale sono, di norma, fornite in forma aggregata o anonimizzata, salvo i casi in cui la trasmissione di dati personali sia necessaria per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Garante.

Ciascuna Parte assicura l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza dei dati personali proporzionato ai rischi connessi al trattamento, nonché a prevenire accessi non autorizzati, divulgazioni indebite, perdite o utilizzi non conformi alle finalità del presente Accordo.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO



GARANTE dell'INFANZIA e dell'ADOLESCENZA  
REGIONE LAZIO



LUMSA  
UNIVERSITÀ

Resta ferma la responsabilità di ciascuna Parte in ordine:

- agli obblighi informativi nei confronti degli interessati;
- alla gestione delle richieste di esercizio dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679;
- alla determinazione dei tempi di conservazione dei dati trattati;
- alla gestione di eventuali violazioni dei dati personali.

L'eventuale coinvolgimento di soggetti terzi nelle attività di attuazione del presente Accordo avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sotto la responsabilità della Parte che ne dispone il coinvolgimento, senza che ciò comporti modifiche all'assetto di titolarità autonoma del trattamento stabilito dal presente articolo.

Gli obblighi in materia di protezione dei dati personali e di riservatezza permangono anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi causa, del presente Accordo.

#### **Art. 8**

*(Recesso)*

1. Le Parti si riservano la possibilità di recedere unilateralmente, nel pubblico interesse, dal presente Accordo, con atto motivato;
2. La facoltà di recesso di cui al comma 1, da effettuarsi con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, deve essere comunicata all'altra Parte a mezzo di PEC;
3. Il recesso di cui al presente articolo non ha effetto per le attività convenzionali già eseguite o in corso di esecuzione, relativamente alle quali il Garante regionale, attraverso la struttura amministrativa di supporto, si impegna a rimborsare all'Università le spese sostenute secondo quanto previsto all'articolo 4.

#### **Art. 9**

*(Risoluzione delle controversie. Foro competente)*

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità del presente Accordo è risolta/definita amichevolmente tra le Parti.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario ai sensi del comma 1, competente in via esclusiva, per la relativa controversia, è il Foro di Roma.

#### **Art. 10**



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO



GARANTE dell'INFANZIA e dell'ADOLESCENZA  
REGIONE LAZIO



LUMSA  
UNIVERSITÀ

*(Responsabili dell'accordo)*

1. La responsabile dell'accordo per il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza è \_\_\_\_\_;
2. Il responsabile per l'Università LUMSA è il/la [da indicare: delegato del Rettore o Direttore del progetto].

### **Art. 11**

*(Approvazione e sottoscrizione)*

1. Il presente Accordo è approvato dalle Parti senza riserve e, per effetto di ciò, risulta in tutto conforme alla volontà delle stesse.
2. Il presente Accordo è, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della l. 241/1990, redatto in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale.

**Letto approvato e sottoscritto**

**PER IL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA DELLA REGIONE LAZIO**

Il \_\_\_\_\_ del Consiglio regionale del Lazio

  
  

---

**PER LA LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA - LUMSA**

Il presidente del Consiglio di amministrazione della LUMSA



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO



GARANTE dell'INFANZIA e dell'ADOLESCENZA  
REGIONE LAZIO



LUMSA  
UNIVERSITÀ

---

Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente.

Copia